



ORDINANZA n° __

del __/11/2023

Direzione competente: OPE/TEC

Oggetto: Porto di Taranto - norme per l'utilizzo della Calata 4.

IL PRESIDENTE

Premesso che

La concessione demaniale marittima n.19/2019 rilasciata alla Cemitaly SpA prevede che "L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mette, provvisoriamente, nella disponibilità della Cemitaly Spa, ... la porzione di banchina della Calata IV della superficie di mq. 7325 circa – identificato al catasto al foglio di mappa 198, p.lla 269/p - per l'esecuzione degli interventi manutentori/di risanamento dell'impalcato a giorno della Calata IV compreso tra il III e IV sporgente oltre che quelli ... atti a consentire un utilizzo polifunzionale/multiuso della Calata IV ...

Con nota n. 70 DIS/TA -VL del 30/09/2022 la Cemitaly ha comunicato di aver completato le attività relative al "progetto di risanamento conservativo ed intervento di manutenzione straordinaria della banchina tra il III ed il IV sporgente del Porto di Taranto".

Considerato che

La Cemitaly SpA ha provveduto a riconsegnare la porzione della banchina della Calata 4 compresa tra il III e IV sporgente citato in premessa a seguito di collaudo statico dell'impalcato e pertanto l'area di che trattasi è rientrata nelle disponibilità dell'AdSP per la gestione ai sensi della L. 84/94 e smi.

Ritenuto necessario informare l'utenza portuale al fine di consentire lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nella area di che trattasi;

Letto ed applicato l'art. 6, co. 4, lett. a) della legge 84/94 e s.m.i. sul potere di regolamentazione e di ordinanza in riferimento alla sicurezza nell'ambito del porto.

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 in data 14.01.2021 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto.

RENDE NOTO

Le aree campite in verde nella planimetria allegata (all.1) sono destinate al pubblico uso mentre in rosso sono indicate quelle in concessione alla Cemitaly. Gli operatori dovranno rispettare il limite di carico distribuito ammesso che è di massimo 3 tonnellate al mq.

ORDINA

Articolo 1

L'obbligo per le imprese portuali operanti di tener conto della nuova configurazione della banchina e delle condizioni di esercizio della stessa e dei suoi arredi, al fine di assicurare le condizioni di igiene e sicurezza sulle aree interessate da operazioni portuali e salvaguardare la sicurezza di tutte le persone presenti in ambito portuale.

Articolo 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza; i contravventori, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Si allega:

All. 1 - Planimetria;

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE